REGOLAMENTO (CEE) N. 575/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa il regime speciale del meccanismo complementare applicabile agli scambi di frumento tenero da foraggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare degli scambi (MCS), [1] in particolare l'articolo 7,

considerando che in occasione della conferenza in una dichiarazione comune allegata all'atto di adesione si è deciso che qualora sia stato sottoposto un metodo di denaturazione il frumento tenero da foraggio inviato dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in Spagna non è soggetto all'MSC; che i metodi di trattamento vanno fissati su base comunitaria così da garantire che il frumento non sia impiegato per la panificazione; che occore pertanto definire tali metodi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualora sia stato sottoposto ad uno dei metodi di trattamento descritti in allegato, il frumento tenero non è soggetto al regime del meccanismo complementare degli scambi previsto dal regolamento (CEE) n. 569/86 per quanto attiene agli scambi fra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna.

Articolo 2

1. Le operazioni relative al trattamento vengono eseguite nello stato membro speditore, sotto il controllo di un organismo competente designato dallo stato.

2. L'organismo competente effettua sistematicamente controlli in loco del trattamento e provvede al prelievo dei necessari campioni.

Dopo l'operazione di trattamento viene redatto un documento, almeno in due copie, in cui si attesta che il frumento tenero è stato trattato in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Nell'attestato devono figurare i seguenti dati:

— numero di identificazione,
— nome dello speditore,
— quantitativo trattato,
— metodo di trattamento impiegato,
— data di consegna.

La copia n. 1 dell'attestato è consegnata allo speditore e da questi presentata per ogni spedizione all'ufficio doganale che rilascia il documento giustificativo del carattere comunitario dei prodotti. In tale documento, nella casella riservata alla designazione delle merci, deve figurare una delle seguenti diciture autenticata dal timbro dell'ufficio doganale:

— Foderhvede behandlet i henhold til forordning (EØF) nr. 575/86, ikke undergivet SMS — Attest nr. ...,
— Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 575/86 behandelter Futterweizen, unterliegt nicht dem ergänzenden Handelsmechanismus — Bescheinigung Nr. ...,
— Κτηνοτροφικός σίτος που έχει επεξεργαστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 575/86, μη υπαγόμενος στα ΣΜΣ — Βεβαίωση αριθ. ...,
— Feed wheat treated in accordance with Regulation (EEC) No 575/86 not subject to the STM — Certificate No ...,
— Trigo forrajero tratado con arreglo al Reglamento (CEE) nº 575/86 no sometido al MCI — Certificado nº ...,
— Blé fourrager traité selon le règlement (CEE) nº 575/86 non soumis au MCE — Attestation nº ...,
— Frumento foraggero trattato a norma del regolamento (CEE) n. 575/86 non soggetto all'MCS — Attestato n. ...,
— Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 575/86 behandelde voedertarwe waarvoor de ARH niet geldt — Verklaring nr. ...,
— Trigo forrageiro tratado de acordo com o Regulamento (CEE) nº 575/86 não submetido ao MCT — Certificado nº ....

L'organismo competente conserva la copia n. 2 dell'attestato.

Articolo 3

L'ufficio doganale interessato riporta sulla copia n. 1 i quantitativi di volta in volta spediti.

Lo speditore deve rinviare all'organismo competente le copie n. 1 degli attestati interamente utilizzate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

[1] GU. n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Metodi di riferimento per il trattamento del frumento tenero

Metodo n. 1 — Colorazione mediante Bleu Patente V

1. Sciogliere 30 grammi di colorante concentrato a 85 %, o 51 grammi di colorante concentrato a 50 %, di Bleu Patente V (numero Schulz : 826 — numero CEE : E 131)(1) in un minimo di 2,5 litri ed in un massimo di 3 litri d'acqua pura.

2. Colorare 100 chilogrammi di frumento provenienti da una partita da denaturare con la quantità di soluzione preparata in conformità del punto 1.

3. Mescolare 90 chilogrammi di frumento da trattare con almeno 10 chilogrammi di chicchi colorati come indicato al punto 2, in modo che siano uniformemente ripartiti nella massa totale.

Metodo n. 2 — Colorazione mediante verde (brillante)

Il frumento tenero deve essere trattato con il colorante che figura nella sottoindicata tabella in modo che detto frumento contenga una quantità di colorante almeno uguale a quella indicata alla colonna 4, ugualmente e interamente distribuito, in modo che almeno il 5 % dei grani siano colorati e distribuiti nella massa.

TAVOLA DEL COLORANTE

Nome corrente del colorante	Nome scientifico	Indice di colorazione (1956) n.	Quantità minima in milionesimo di peso
1	2	3	4
Verde acido brillante BS (verde lissamina)	Sale sodico del di-(p-dimetilaminofenil) ossi-2 disolfo-3,6 naftafuchsaminomio	44 090	20

Metodo n. 3 — Aggiunta di olio di pesce o di olio di fegato di pesce

1. Olio di pesce o di fegato di pesce, filtrato, non deodorizzato, non decolorato, senza alcuna aggiunta.

2. Caratteristiche :

— Indice di iodio minimo		120
— Indice di colorazione		7 - 14 (Gärtner)
	oppure	5 - 19 (FAC)
— Acidità compresa tra		3 % e 4 %
— Punto di congelamento massimo		10° C

3. Quantità minima da impiegare per tonnellata di frumento da trattare : 4 kg.

4. L'apparecchio utilizzato per il trattamento deve garantire in permanenza una ripartizione omogenea dell'olio nella massa di frumento.

5. La temperatura dell'olio dev'essere mantenuta ad un livello sufficiente per garantire tale ripartizione omogenea.

(1) La definizione del Bleu Patente V è data nella direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62).
Il Bleu Patente V concentrato al 50 % viene commercializzato nella Repubblica federale di Germania con la denominazione : Lebensmittelblau n. 3.